



Milano, 30 Giugno 2022

LE NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI 2022

Publicato nella G.U. 21 giugno 2022 n. 143 il decreto Semplificazioni fiscali che modifica il calendario fiscale, proroga la dichiarazione degli aiuti di Stato introdotti per contrastare la pandemia economica, ridetermina le scadenze per l'invio dei modelli INTRASTAT e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e abroga dal periodo d'imposta 2022 il regime delle perdite sistematiche (DL 73/2022).

Il nuovo decreto **Semplificazioni fiscali (DL 73/2022)** pubblicato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022) prevede tutta una serie di interventi che modificano il calendario fiscale, prorogano la dichiarazione degli aiuti di Stato introdotti per contrastare la pandemia economica, e rideterminano le scadenze per l'invio dei modelli INTRASTAT e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e cancellano dal periodo d'imposta 2022 il regime delle perdite sistematiche: di seguito si analizzano i principali interventi di semplificazione.

Semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale

La semplificazione fiscale di specifici adempimenti contenuta nel decreto viene sinteticamente elencata di seguito:

- dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730;
- procedura semplificata di modifica del domicilio fiscale e dell'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi;
- agevolazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili;
- l'estensione al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale;
- semplificazioni in relazione alle modalità di deduzione dell'imponibile IRAP riguardo al personale dipendente;
- l'eliminazione dell'obbligo per CAF e professionisti di conservare i singoli documenti sulle spese sanitarie;
- semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali;
- la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali IRPEF con l'allineamento ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma;
- la semplificazione delle comunicazioni al Fisco sui trasferimenti di denaro tramite intermediari bancari e finanziari.

Nessun controllo formale per le spese sanitarie della dichiarazione precompilata

Il decreto stabilisce che non sarà effettuato alcun controllo formale sui dati delle **spese sanitarie** che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata messa online dall'Amministrazione finanziaria nelle ipotesi di presentazione del modello 730 attraverso un CAF od un professionista abilitato: in estrema sintesi, è sufficiente che il CAF od il professionista acquisisca dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS, verifichi la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata per evitare il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73. L'accettazione dei dati indicati dall'Agenzia delle Entrate ne limita, dunque, il controllo formale. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale relativamente

ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Permane, comunque, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle deduzioni, agevolazioni e detrazioni.

Attestazione per i contratti a canone concordato

L'attestazione per i contratti a **canone concordato** sarà utilizzabile fino ad eventuali modifiche apportate all'immobile od all'accordo territoriale del Comune: l'attestazione è necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, la cedolare secca al 10% e per l'imposta di registro.

Attualmente, è previsto che il rilascio del documento da parte dei sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia sia effettuato per ogni singolo contratto: le modifiche del decreto prevedono che, una volta ottenuta, l'attestazione sarà valida finché non ci saranno cambiamenti che incidono sostanzialmente anche sulla determinazione del canone di locazione.

Autodichiarazione aiuti di Stato

Nel decreto viene prevista una proroga a favore dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe avere ripercussioni positive sul termine per la **presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato** ad oggi fissato al 30 giugno prossimo. Nel dettaglio, la citata proroga si riferisce al termine per la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e, considerato quanto finora affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, potrebbe essere successivamente consentito lo slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato di fine mese presumibilmente a fine ottobre: servirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per conoscere il termine esatto.

Si rammenta, infatti, che l'Agenzia delle Entrate con una lettera inviata ai garanti del Contribuente in replica alle critiche delle associazioni dei commercialisti sulla complessa questione delle dichiarazioni aiuti di Stato aveva affermato che *"qualunque differimento del termine del 30 giugno a favore del contribuente deve accompagnarsi a pari differimento del termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato con opportuno intervento normativo"*.

Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 c. 1 secondo periodo DM MISE 31 maggio 2017 n. 115, in scadenza:

1. dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al **30 giugno 2023**;
2. dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al **31 dicembre 2023**.

La modifica normativa stabilisce, quindi, che l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12. del Quadro temporaneo.

Termini di scadenza degli INTRASTAT e delle LIPE

Per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie viene stabilito che, invece del termine attualmente fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, l'invio telematico possa avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento; viene posticipata al 30 settembre la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre dell'anno.

Per quanto attiene le **fatture elettroniche** emesse dal 1° gennaio 2023 viene innalzata ad € 5.000 (da € 250) la soglia di importo al di sotto della quale è possibile effettuare il versamento

dell'imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre.

Abrogazione della disciplina delle perdite sistematiche

Tra le misure contenute nel decreto rileva la cancellazione della norma sulle società in perdita sistematica, che impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali le società hanno dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo. La disposizione, che ha un impatto anche nel mondo societario IRPEF, e che comporta delle conseguenze anche ai fini IRAP nonché sui crediti IVA, non essendo richiesto il presupposto, invece, per la sua applicazione sulle società di comodo, viene cancellata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Ne consegue che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione, come ultimo periodo d'imposta per il 2021 (REDDITI 2022) qualora, il medesimo soggetto:

- abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) ovvero;
- sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2016, 2017, 2019 e 2020) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2018).

Esterometro più leggero

Viene previsto che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA.

Nuova soglia per il monitoraggio fiscale

La soglia-limite al di sopra della quale sorge l'obbligo di segnalare al Fisco i movimenti in denaro, anche virtuali, da e per l'estero per operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate viene fissata ad € 5.000. Conseguentemente, gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non che intervengono, anche con movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere, dunque, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore alla nuova soglia di € 5.000.

Dichiarazione IMU

L'art. 34 del decreto fissa al **31 dicembre 2022** la scadenza per la dichiarazione IMU: tale maggior termine va letto in relazione al fatto che ad oggi non è stata approvata la nuova modulistica per la dichiarazione. Il termine per la dichiarazione dell'imposta di soggiorno è differito al 30 settembre.

Crediti d'imposta del defunto liquidati direttamente agli eredi

I crediti relativi ai defunti e per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate saranno erogati “salvo diversa comunicazione degli interessati”, ai c.d. “**chiamati all'eredità**”: l'importo sarà liquidato direttamente dall'Amministrazione finanziaria nella misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La norma prevede anche che il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

Assegno unico maggiorato per figli disabili

Per gli assegni unici 2022 e nel caso di nuclei con ISEE inferiore a € 25.000 viene previsto un **aumento di € 120 al mese** della compensazione transitoria per chi ha figli disabili.

L'obiettivo della norma è quello di sanare le perdite finanziarie che molte famiglie hanno subito per effetto della contemporanea cancellazione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e delle detrazioni per familiari a carico. In entrambi i casi, infatti, gli ANF e gli sconti fiscali prevedevano importi generalmente più elevati per i giovani portatori di handicap.

IL D.L. SEMPLIFICAZIONI AGISCE ANCHE SUI TERMINI DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DIVERSI DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE- COSA CAMBIA.

Con l'art 14 il D.L. Semplificazioni fiscali modifica il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

In particolare, viene modificato l'articolo 13, commi 1 e 4, e l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, **prevedendo che il termine per registrare le scritture private non autenticate non recanti contratti di locazione e di affitto di beni immobili viene esteso ai trenta giorni termine già vigente per:**

- registrare qualsiasi contratto di locazione o di affitto di beni immobili (articolo 17, comma 1, del Dpr 131/1986, testo unico dell'imposta di registro, in acronimo Tur);
- effettuare la registrazione mediante modello unico informatico (articolo 4 del Dpr 308/2000);

La nuova disciplina contenuta nel DL 73/2022 non reca modifiche alla registrazione degli atti formati al di fuori del territorio italiano il cui termine resta fissato in sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la formazione di tali atti.

E' bene specificare che l'allungamento del termine di registrazione incide sulla denuncia degli eventi successivi alla registrazione (di cui all'articolo 19 del Tur) che danno luogo all'applicazione di una ulteriore imposta rispetto a quella riscossa in sede di versamento dell'imposta principale, anche in questo caso, dopo il DL 73/2022, il termine per effettuare la denuncia è aumentato da 20 a 30 giorni.

Il DL 72/2022 è entrato in vigore il 22 giugno 2022; pertanto, tale modifica vale per tutti gli atti formati dal 22 giugno 2022 e in quanto norma di procedura agli atti formati in precedenza il cui termine di registrazione fosse pendente al 22 giugno 2022.

Ad esempio, per un atto stipulato il 5 giugno 2022, il cui termine di registrazione sarebbe scaduto il 25 giugno 2022, si avrà tempo fino al 5 luglio 2022.

In un quadro di sintesi si evidenzia che per i seguenti atti di cui al TUR viene portato a 30 giorni il precedente termine di registrazione (pari a 20 giorni):

ARTICOLO	COMMA	OGGETTO
13	1	Atti che sono soggetti alla registrazione in termine fisso se formati in Italia
	4 (Il quale rimanda a quanto disposto dal precedente comma 2)	• inventari • ricognizioni dello stato di cose o di luoghi • tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno • scritture private autenticate • contratti verbali
19	1	Atti a cui è apposta una condizione sospensiva

ESTEROMETRO: ECCO LE NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2022

Niente presentazione dell'esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore ad € 5.000,00 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Le comunicazioni saranno in formato xml tramite il canale Sdi. Analisi delle novità contenute nel Decreto Semplificazioni (art. 12 DL 73/2022).

L'art. 12 del DL Semplificazioni (DL 73/2022) ha apportato modifiche alla disciplina dell'esterometro sostituendo il contenuto del comma 3-bis dell'art. 1 D. Lgs. 127/2015, prevedendo in buona sostanza che la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate non vada effettuata in caso di **cessioni di beni o prestazioni di servizi** – di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione – relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto previsto dagli art. da 7 a 7-octies DPR 633/72.

È bene evidenziare poi che dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni compiute saranno trasmessi in via telematica utilizzando il sistema SDI. Attenzione poi al regime sanzionatorio di cui all'art. 11 c. 2-quater, terzo periodo, D. Lgs. 471/97 che si applicherà con il nuovo termine del 1° luglio 2022.

Esterometro

La disciplina dell'**esterometro** va ricercata nel comma 3-bis dell'art. 1 D. Lgs. 127/2015 ove è previsto che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabili nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle invece per le quali siano state emesse oppure ricevute le fatture elettroniche (secondo le modalità indicate nel comma 3).

Quanto alla trasmissione telematica, essa verrà effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con attenzione alle operazioni compiute dal 1° luglio 2022, i dati saranno trasmessi telematicamente utilizzando lo SDI, ossia utilizzando il sistema di interscambio secondo il formato previsto. Circa le medesime operazioni:

1. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
2. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Infine, è previsto l'esonero dall'obbligo di annotazione nell'apposito registro (artt. 23 e 25 DPR 633/72) per coloro che siano obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del c. 3, dell'art. 1 D. Lgs. 127/2015.

Il restyling operato dal Decreto Semplificazioni

Come anticipato, l'intervento operato dal DL 73/2022 (art. 12) ha comportato una riscrittura del c. 3-bis, art. 1 D. Lgs. 127/2015, di fatto circoscritto all'esonero della **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate in caso di operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi di importo non superiore ad € 5.000 per ciascuna singola operazione, in relazione ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA nel territorio italiano, secondo le previsioni dettate dagli artt. Da 7 a 7-octies DPR 633/72, ossia relativo alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi ogni operazione di valore inferiore a tale soglia comporterà di poter beneficiare dell'esonero dall'emissione del documento elettronico.

Cosa accade dal 1° luglio 2022

È bene poi soffermarsi sul fatto che, dal 1° di luglio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi in modalità telematica, ossia con il formato xml, mediante lo SDI (Sistema Di Interscambio). Per quanto riguarda le fatture attive, la trasmissione dovrà aver luogo entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. Mentre per quelle passive, il termine va individuato nel quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. In buona sostanza, dal 1° luglio 2022 l'esterometro diventa una **funzione propria della fattura elettronica**, utilizzando lo SDI per caricare i documenti la cui controparte non sia stabilita in Italia. Cosicché dovranno essere inserite nuove operazioni nel Sistema di interscambio, quali: i) le cessioni di beni a clienti esteri, con spedizione nell'Unione Europea siccome le cessioni comprovate da bolletta doganale non vanno comunicate, nonché le prestazioni di servizi sempre a clienti esteri; ii) gli acquisti di beni intracomunitari; iii) gli acquisti di servizi, sia da UE che da extraUE.

Decorrenza del regime sanzionatorio

In caso di **errata o omessa trasmissione** delle **fatture** relative alle **operazioni transfrontaliere**, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 11 c. 2-quater, terzo periodo, D. Lgs. 471/97. Tale novità è stata anch'essa prevista dal Decreto Semplificazioni che ha introdotto l'art. 13 il quale ha modificato il terzo periodo del c. 2-quater dell'art. 11 D. Lgs. 471/97, sostituendo dal 1° gennaio 2022 con il 1° luglio 2022.

Quindi, in caso di omissione o di errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015, si applicherà la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite di € 500, se la trasmissione risulti effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista, o se, nel medesimo termine, sia effettuata la corretta trasmissione dei dati. Per le operazioni compiute dal 1° luglio 2022 (non più dal 1° gennaio) si applicherà la sanzione di € 2 per ogni fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili.

Si potrà beneficiare di una riduzione della fattura, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione risulti effettuata entro quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015, o se, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. Infine, non si applicherà l'art. 12 D. Lgs. 472/97, relativo al concorso di violazioni e continuazione.

Osservazioni finali

La “ristrutturazione” dell'esterometro può dirsi completata con l'ultima previsione dettata dal Decreto Semplificazioni che in buona sostanza esonera dalla trasmissione telematica in caso di acquisti di beni o di servizi di valore non superiore ad € 5.000 ciascuno, qualora l'operazione non sia territorialmente rilevante, ai fini IVA, in Italia.

Ma già in precedenza era stata prevista un'interessante novità che sarebbe risultata operativa dal 1° luglio 2022: la trasmissione tramite il canale SDI dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, utilizzando il formato xml.

AL VIA INCENTIVI.GOV.IT

È online il portale che ha l'obiettivo di far conoscere gli incentivi finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, compresi quelli del PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove ed a quelle già attive, ai liberi professionisti, ad enti ed istituzioni (DD MISE 27 maggio 2022).

È operativo il portale [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it), il motore di ricerca per gli incentivi finanziati dal **MISE**, compresi quelli previsti dal PNRR, lanciato dal Ministero allo scopo di far conoscere benefici ed agevolazioni al vasto pubblico. In una **prossima fase** il portale sarà aperto anche alle misure ed alle sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali.

Dall'home page del portale, si può trovare o scegliere l'incentivo seguendo uno dei **quattro percorsi**:

- per profilo (aspiranti imprenditori/imprese e professionisti/enti/cittadini);
- per parola chiave;
- per categorie di interesse (ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione);
- esplorando l'intero catalogo anche con l'uso dei filtri.

Ciascun incentivo ha la sua **scheda sintetica** che riassume le informazioni di dettaglio della misura (a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura ed apertura del bando, la tipologia d'impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche ed i costi ammessi, l'ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria ed i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda).

NOTIFICHE DIGITALI ATTI AMMINISTRATIVI: IL REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 21 GIUGNO 2022

Pubblicato in G.U. del 6 giugno 2022 il Decreto con le regole per le notifiche digitali di multe ed altri atti amministrativi

Pubblicato in GU n. 130 del 6 giugno 2022 il DPCM dell'8 febbraio 2022 recante il **Regolamento della piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione, notifiche digitali**.

In particolare, grazie a una piattaforma, gestita da PagoPa, **gli enti pubblici potranno recapitare i propri atti amministrativi ovunque si trovino i destinatari degli stessi**.

Il regolamento della piattaforma entra in vigore dal 21 giugno 2022 anche se per la piena operatività bisognerà attendere test di funzionamento.

Per farlo dovranno accedere alla piattaforma, così come i destinatari potranno accedere in qualsiasi momento dal proprio dispositivo per la consultazione. In sostanza, **il nuovo sistema permetterà di economizzare su tempi e costi con un abbattimento delle spese legate alle notifiche** che secondo l'Agenzia delle Entrate potrà arrivare a 50 milioni di euro annui.

Economizzare le spese nella pubblica amministrazione e ridurre i tempi anche per cittadini e imprese che potranno ricevere dai loro dispositivi gli atti amministrativi a loro indirizzati da parte della pubblica amministrazione.

Notifica digitale atti amministrativi: accesso dei mittenti

La piattaforma che dovrebbe essere operativa entro l'estate, funzionerà grazie alla comunicazione da parte dei cittadini del domicilio digitale, ossia dell'indirizzo di posta elettronica certificata scelto per ricevere le notifiche delle Pubblica Amministrazione.

I mittenti, ossia le P.A., accedono alla piattaforma tramite:

- SPID di livello di sicurezza almeno significativo
- o CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.



Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con il quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, reso disponibile sulla piattaforma.

Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale del mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, **il modulo di adesione compilato.**

Il mittente restituisce il modulo di adesione, sottoscritto con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.

I mittenti, perfezionato il procedimento di adesione, accedono alla piattaforma a mezzo SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.

Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati con le modalità.

Il gestore della piattaforma verifica la qualità di legale rappresentante dell'utente, inibendo l'accesso in caso di riscontro negativo, **mediante accesso al Registro delle Imprese** ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.

Notifica digitale atti amministrativi: accesso dei destinatari

I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti

Al destinatario è consentito di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia.

Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale attraverso la predisposizione di una funzionalità di conferma da parte del destinatario.

Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione.

Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare:

- il mittente,
- la data e l'ora di messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma,
- l'atto notificato,
- lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).

Il destinatario può scaricare ed inviare a terzi la copia del documento, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.

Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.

I destinatari, attraverso una specifica funzionalità della piattaforma possono conferire ai soggetti delegati il potere di accedere alla stessa per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni. La delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato, e può essere conferita per tutti o anche soltanto per alcuni specifici mittenti.

La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione della proposta di delega, procede

alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.

La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato.

ESONERO CANONE RAI: LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

Esonero canone RAI per chi non possiede la TV: come ottenerlo con dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2022 per il secondo semestre

Entro il 30 giugno 2022 occorre presentare la dichiarazione per richiedere l'esonero dal pagamento del canone RAI del secondo semestre.

In particolare, i contribuenti che:

- non possiedono un apparecchio televisivo,
- e sono titolari di un'utenza elettrica ad uso domestico,

possono presentare la dichiarazione sostitutiva di NON detenzione per evitare l'addebito in bolletta.

Attenzione che per ottenere l'esonero è necessario anche che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Il modello *Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato* è reperibile sul sito della Agenzia delle Entrate nell'area tematica "**Canone Tv**".

La presentazione che determina anche la validità dell'esonero deve rispettare le seguenti date:

- dal 1° luglio al 31 gennaio dell'anno successivo: esonera dall'obbligo del pagamento per l'intero anno successivo
- **dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall'obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.**

I contribuenti nelle condizioni per richiedere l'esonero devono compilare il "**quadro A**" del **modello** per dichiarare che in nessuna abitazione dove è attivata una utenza elettrica a nome del contribuente interessato si trova un apparecchio televisivo di sua proprietà o di un altro componente della famiglia anagrafica.

Per persone della stessa famiglia si intende **persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.**

Il quadro A va compilato anche da chi ha presentato una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento per evitare l'addebito del canone in bolletta dichiarando che non si detiene, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a lui intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento. Infine, esso va compilato dagli eredi per dichiarare che nell'abitazione in cui l'utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Ecco le modalità di trasmissione:

- tramite l'**applicazione web** disponibile nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali *Fisconline* o *Entratel*. Questa applicazione *web* consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun *software*,
- tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento,
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certificata, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec **cp22.canonetv@postacertificata.rai.it**

- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.).

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando apposito modello che può essere trasmesso anche online con la causale 1.

FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI: IL VIA DAL 1° LUGLIO 2022 E VANTAGGI SULL'ACCERTAMENTO

Dal 1° luglio 2022 scatta la fattura elettronica e novità anche per il formato XML. Con la fattura elettronica si riducono i termini di accertamento

In arrivo dal 1° luglio 2022 nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro ragguagliati ad anno.

Tolleranza per il primo trimestre, in quanto non scattano le sanzioni per tardiva fatturazione di operazioni "senza Iva", se la fattura elettronica è emessa oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma entro il mese successivo.

Vediamo i dettagli

Fatturazione elettronica forfettari: i soggetti obbligati dal 1° luglio 2022

Con l'art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n. 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di **estendere l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:**

- in regime forfettario
- in regime di vantaggio
- alle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000.

che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.

Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette **micro P.IVA (ossia quelle che nel 2021 hanno percepito proventi ragguagliati ad anno non superiori a 25mila euro) per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.**

Sono esclusi anche coloro i quali hanno aperto o apre la PIVA nel 2022.

Tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:

- nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo
- ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022,
- **non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Inoltre, arriva anche l'obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

I forfettari dal 1° luglio 2022 dovranno comunicare tramite SdI (Sistema di Interscambio) le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti. Va anche considerato che dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni con San Marino.

Infine, con l'ingresso del forfettario nella fattura elettronica, si avrà evidenza dell'imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supera l'importo di 77,47.



L'utilizzo della fatturazione elettronica comporta la possibilità di ridurre i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.

L'articolo 3, del D. Lgs 127/2015 prevede che **il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione ed invio dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore ad euro 500.

Per usufruire della riduzione si deve comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei relativi presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi, barrando l'apposita casella posta nel rigo **RS136 del modello Redditi Persone fisiche (RS269 Modello Redditi SC)**.

Il comma 74 dell'art 1 della Legge 190/2014 stabilisce che per i soggetti in regime forfettario si prevede un termine di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

ETS: AGEVOLAZIONI FISCALI PER TUTTI GLI ISCRITTI AL RUNTS

Il DL Semplificazioni fisco chiarisce i dubbi sulle agevolazioni fiscali spettanti agli iscritti al RUNTS

E' stato pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022 il D.L. Semplificazioni fiscali che, tra le altre novità, reca modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di **Terzo settore**.

In particolare, all'articolo 104, comma 1, è inserito il seguente periodo: **«Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.»**.

Si interviene sull'articolo 104 e si prevede che, in deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) **si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale**. Pertanto, **le misure fiscali agevolative saranno immediatamente applicabili con l'iscrizione nel Runts**.

In sostanza, si risolvono i dubbi sulla applicabilità delle agevolazioni, indipendentemente dal possesso delle qualifiche di:

- Organizzazioni di volontariato (Odv),
- Associazioni di promozione sociale (Aps)
- Onlus.

Agevolazioni quali ad esempio:

- detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali in favore degli Ets (articolo 83 Cts),
- agevolazioni su imposte indirette e tributi locali (articolo 82 Cts),
- esenzione dei redditi derivanti dagli immobili degli enti del volontariato e associazioni di promozione sociale (articoli 84 e 85 Cts),
- social bonus (articolo 81)

sono di particolare importanza ed ampia diffusione e, secondo la novità, ed a seguito della operatività del RUNTS, e della conseguente chiusura dei vecchi elenchi, **non possono che applicarsi a tutti gli enti iscritti a prescindere dalla eventuale qualifica assunta in precedenza oltre che non sono subordinate al vaglio della Commissione europea**.



SUPERBONUS 110%: TUTTE LE REGOLE E LE DATE DA RICORDARE

L'Agenzia delle Entrate pubblica l'attesa Circolare con chiarimenti sul Superbonus 110% su: soggetti beneficiari, orizzonte temporale, cessione e sconto in fattura

Con la Circolare n. 23 del 23 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110%. In particolare, viene pubblicato un documento di riepilogo e sintesi, seppure di ben 130 pagine, relativo alla normativa e regole applicative della **detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione** previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ai fini di una pratica individuazione della propria sezione di interesse, si **riporta l'indice del documento dell'Agenzia delle Entrate:**

- Soggetti che possono fruire del superbonus 110%
- Edifici interessati
- Tipologie di interventi
- Spese ammesse alla detrazione
- Opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito in alternativa alla detrazione
- Adempimenti procedurali

La Circolare n. 23 del 23 giugno 2022, tra gli altri chiarimenti, **riepiloga il calendario da ricordare per il superbonus 110%.**

Nel dettaglio, per effetto delle modifiche intervenute, **il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:**

- **30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 242 del 1999, **limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi** (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti);
- **30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, **ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
- **30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati** nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*», **per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023**, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- **31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 **e dalle associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;
- **31 dicembre 2025 dalle persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, **per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche**, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
 - 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
 - 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
 - 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);

- **31 dicembre 2025 dai condomini**, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
 - 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
 - 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
 - 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

EVENTI SPORTIVI AL CHIUSO: DAL 16 GIUGNO 2022 NIENTE PIU' MASCHERINE

Il Dipartimento dello Sport ricorda le regole precauzionali anti covid per le competizioni sportive al chiuso

Con avviso pubblicato sul proprio sito internet in data 16 giugno 2022 il **Dipartimento per lo Sport** **specifica** che come previsto dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, **a partire dal 16 giugno 2022, viene meno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.**

Tuttavia, si suggerisce di continuare l'adozione delle seguenti misure precauzionali:

▪ **Mascherine**

Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento, specialmente all'interno di luoghi chiusi.

▪ **Distanziamento**

Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente all'interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta.

▪ **Igiene delle mani**

Messa a disposizione, all'ingresso ed in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

▪ **Igiene delle superfici**

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni ed alle superfici toccate con maggiore frequenza.

▪ **Aerazione**

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate).

DIRITTO CAMERALE 2022: SCADENZA VERSAMENTO 30 GIUGNO 2022

Versamento del Diritto camerale 2022 entro il 30 giugno 2022. Con maggiorazione dello 0,40% entro il 30.07 2022. La circolare MISE con gli importi fissi e variabili

Entro il 30 giugno 2022 va versato il Diritto Camerale annuale. La norma specifica che il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi; pertanto, **il diritto camerale potrà essere versato con maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio 2022.**

Ricordiamo che con la Nota del 22 dicembre 2022 il MEF ha approvato le **misure per il diritto annuale camerale per il 2022**, di fatto si confermano le misure degli anni passati.

Per quanto riguarda le **misure fisse** si premette che queste sono state indicate nella tabella che segue, nel loro importo esatto, mentre **ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale**

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi,
- per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** (cioè delle altre società iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2021 le relative aliquote.

Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le società con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. Inoltre, anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Il diritto camerale viene versato:

- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il **codice tributo "3850"** da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.

La Circolare di cui si tratta ricorda anche che *"il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) del medesimo decreto"*.

DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO: PROROGATA AL 30 NOVEMBRE 2022

Gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza COVID-19 devono inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022 (Prov. AE 22 giugno 2022 n. 233822).

L'Agenzia delle Entrate proroga il **termine di scadenza** per l'invio dell'autodichiarazione che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i **massimali** indicati nella Comunicazione della Commissione Europea *Temporary Framework*.

Nel dettaglio, gli operatori economici devono inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici della stessa, entro il **30 novembre 2022**. Si ricorda che, con il Prov. AE 27 aprile 2022 n. 143438, sono stati definiti termini di presentazione, modalità e contenuto dell'autodichiarazione. Originariamente il termine di scadenza dell'autodichiarazione era stato fissato al 30 giugno 2022.

I contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata** delle somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni possono inviare l'autodichiarazione entro il 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si ricorda che l'art. 35 del **decreto Semplificazioni** ha prorogato i **termini di registrazione** degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Nel dettaglio, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della



dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 c. 1 secondo periodo DM 31 maggio 2017 n. 115 in scadenza:

- dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

FATTURE ELETTRONICHE CON SAN MARINO: OBBLIGATORIE DAL 1° LUGLIO 2022

E-fatture verso San Marino: un riepilogo delle novità per gli scambi Italia-San Marino

Nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino è **obbligatoria l'emissione delle fatture e note di credito elettroniche** utilizzando lo SdI a partire dal 1° luglio 2022.

Il decreto MEF 21 giugno 2021 **entrato in vigore il 1° ottobre 2021** (da questa data cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24 dicembre 1993) ha previsto che **fino al 30 giugno 2022**, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura **può essere emessa e ricevuta:**

- in **formato elettronico**
- o in **formato cartaceo**.

A decorrere dal **1° luglio 2022** per le operazioni di cui al periodo precedente **le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico**, fermo restando le esclusioni di legge.

L'emissione delle fatture elettroniche, dal versante italiano, segue le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.

Per gli operatori di San Marino, invece, si applicano le regole tecniche e procedurali previste dal Regolamento 8 settembre 2021, n. 14.

In generale, le **fatture relative alle cessioni di beni** effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel **territorio dello Stato** e soggetti residenti nella **Repubblica di San Marino** sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

L'Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica Sanmarinese e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.

È possibile emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del DPR 633/72 effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Il Sistema di Interscambio (SdI) trasmette la fattura elettronica all'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.

Attraverso i servizi di consultazione, l'operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare,

- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino
- l'informazione sull'esito dei controlli.

In caso di esito negativo del controllo da parte dell'Ufficio tributario di San Marino, la cessione è assoggettata all'imposta ed è operata la variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del DPR 633/72.

CARO ENERGIA: I DETTAGLI DEL NUOVO DECRETO DEL 30 GIUGNO 2022

Sintesi delle misure contro il caro energia: azzeramento oneri di sistema settore elettrico terzo trimestre 2022, riduzione IVA ed oneri generali gas terzo trimestre 2022

Il Decreto Legge n. 80 pubblicato in GU n. 151 del 30 giugno 2022 con **Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.**

Nello specifico il decreto con:

- l'art. 1 prevede **l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022;**
- l'art. 2 prevede **la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022;**
- l'art. 3 prevede disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas;
- l'art. 4 prevede disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) **provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.**

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media ed alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali** di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.**

Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) **provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.**

Il Governo ha annunciato di aver raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal PNRR per questo semestre.

Il ministro dell'Economia ha già inviato alla Commissione Europea la richiesta per l'esborso di 24,1 miliardi di euro, al lordo dell'anticipo che è stato già versato.

NUOVE RIDUZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO: VALIDE DAL 9 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2022

In arrivo il decreto con nuove riduzioni accise per i carburanti. I dettagli

Pubblicato in GU n 154 del 4 luglio 2022 il decreto MEF 24 giugno 2022 di concerto con il Ministro della transizione ecologica, **recante riduzioni, per il periodo 9 luglio - 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti.**

In particolare, il decreto prevede la riduzione delle aliquote di accisa:

- sulla benzina,



- sul gasolio,
- e sui GPL impiegati come carburanti;

lo stesso DM prevede, altresì, l'esenzione dall'accisa e la riduzione al 5% dell'aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.

Il decreto prevede che **a decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022**

- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

- **b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.**

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti entro il 9 agosto 2022 comunicano all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, **i dati relativi ai quantitativi dei prodotti** di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi ed impianti alla data del 2 agosto 2022.

PAGAMENTI POS: SANZIONI DAL 30 GIUGNO 2022 PER CHI NON LI ACCETTA

Le sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti POS scattano dal 30 giugno 2022

Pubblicata in GU n. 150 la Legge n. 79 di conversione del decreto PNRR 2 recante varie novità in materia fiscale, tra le altre si segnala quella sulle sanzioni dal 30 giugno per chi non accetta i pagamenti POS.

In particolare, **chi effettua attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali**, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022 del Pos ed accettare pagamenti elettronici.

Chi non dovesse provvedere sarà soggetto a sanzioni.

Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dall'01.01.2023 al 30 giugno 2022.

La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021.

I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, dovrà avere il Pos ed accettare pagamenti elettronici.

In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

Come ricordato anche nella Circolare n. 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro è bene sottolineare che tale *"Obbligo, tuttavia, non si applica per "oggettiva impossibilità tecnica": in questi casi, infatti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative*



previste dalla Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta".

Con Provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 si provvede alla definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d'impresa, arte e professione e dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto l'**obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento POS**, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Il presente provvedimento definisce **le informazioni da trasmettere ed i termini entro cui effettuare la trasmissione.**

I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, **sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:**

- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell'esercente convenzionato ed il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
- il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
- l'identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l'esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile delle operazioni;
- l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.

L'Agenzia delle Entrate si avvale di PagoPA per l'acquisizione dei dati suddetti da parte di tutti i soggetti obbligati.

I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui sopra.

La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.

PagoPA rende disponibile all'Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.

La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022.

Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

AGEVOLAZIONE PISCINE: NUOVO CONTRIBUTO NEL PNRR2

La legge di conversione del Decreto PNRR 2 prevede un contributo in conto capitale per proprietari di piscine localizzate in certe Regioni. Vediamo i dettagli

L'articolo 24-bis, introdotto in sede di conversione del decreto PNRR 2 **riconosce per il 2023 un contributo in conto capitale (fino ad 1 milione di euro) per progetti d'investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che**

- gestiscono o sono **proprietari di piscine o infrastrutture sportive** (associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive);
- sono situati nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**;
- rispondono ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'agevolazione:

- è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento,
- l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80% dei costi ammissibili.**

ASSEMBLEE ONLINE: LE REGOLE PER IL DOPO EMERGENZA

Il 31 luglio 2022 scadranno le norme transitorie in vigore da marzo 2020.

Le audio-video conferenze saranno possibili anche se non previste dallo statuto.

Cessa, con la fine di luglio, la vigenza delle norme emergenziali in tema di assemblee societarie e, quindi, ci si deve preparare al ritorno alla prassi seguita anteriormente al Decreto Legge 18/2020 e, cioè, alla normativa che, durante l'epidemia da Covid-19, ha legittimato, in estrema sintesi:

- lo svolgimento delle riunioni mediante strumenti di telecomunicazione anche per gli Organi di quelle società che non prevedessero nel loro statuto la modalità della audio-video conferenza;
- le riunioni delle assemblee dei soci e degli Organi societari con tutti i partecipanti collegati in audio-video conferenza senza la previsione di un luogo fisico ove poter accedere di persona (la *full audio-video conference*);
- la possibilità di imporre agli aventi diritto di partecipare alle riunioni societarie solo mediante strumenti di telecomunicazione;
- la possibilità di imporre ai soci delle società quotate di rilasciare la delega di voto al cosiddetto "rappresentante designato" e, quindi, di vietare la partecipazione personale dei soci all'assemblea, anche mediante strumenti di telecomunicazione.

L'epidemia, peraltro, ha avuto l'effetto di indurre studiosi ed addetti ai lavori a svolgere un'inedita riflessione sulla normativa che disciplina, "a regime", le riunioni degli Organi societari, con il risultato che attualmente vi è una generalizzata condivisione sul punto che, anche dopo la cessazione della normativa emergenziale, si possono continuare a praticare alcuni dei comportamenti legittimati, dal marzo 2020 a luglio 2022, dalla legislazione transitoria, specie se codificati in apposite clausole statutarie.

Statuto non obbligatorio

L'esperienza fatta durante l'epidemia ha definitivamente sdoganato l'opinione, avanzata già nel 2017 dai notai del Triveneto (massima H.B.39) secondo cui è lecito lo svolgimento dell'assemblea con sistemi di audio-video conferenza anche se lo statuto non lo preveda: è vero che l'articolo 2470, comma 4, del Codice civile, sancisce che «lo statuto può consentire» l'audio-video

conferenza, ma si tratterebbe di una prescrizione da intendere nel senso che lo statuto «può disciplinare» le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e non già nel senso che, in assenza di clausola statutaria, al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari con mezzi di telecomunicazione rispettosi del metodo collegiale.

Deroghe possibili con l'unanimità

Sempre nella massima H.B.39 si sostiene che anche quando lo statuto della società disciplina lo svolgimento delle riunioni degli Organi assembleari mediante strumenti di telecomunicazione, è sempre ammissibile, con il consenso unanime dei partecipanti espresso in vista o nel corso della riunione, agire in deroga allo statuto, senza doverlo formalmente modificare (e, quindi, con effetto per la singola adunanza).

L'assemblea totalitaria

Se l'adunanza si svolge in forma totalitaria, non vi sono limiti al suo svolgimento in audio-video conferenza (massima n. 187 del Consiglio notarile di Milano): invero, se tutti gli aventi diritto (in assenza di un avviso di convocazione) si collegano mediante strumenti di telecomunicazione, significa che essi sono d'accordo nel voler utilizzare tale sistema di svolgimento della riunione. L'unico limite riguarda il notaio che eventualmente partecipi all'adunanza, il quale, seppur vi prenda parte mediante strumenti audio-visivi, deve collegarsi da un luogo compreso nell'ambito territoriale ove è legittimato ad operare.

L'esclusività

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano, è legittima la clausola statutaria che consenta la convocazione di un'assemblea con la prescrizione della partecipazione esclusiva mediante sistemi di audio-video conferenza: esclusività che, in assenza di una norma statutaria, sarebbe invece illegittima.

Peraltro, se lo statuto genericamente consente interventi con sistemi di audio-video conferenza, è legittimo l'avviso di convocazione dell'assemblea che, senza indicare un luogo fisico di svolgimento, imponga di parteciparvi esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza.

PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI SPAZIO AI MEZZI AUDIOVISIVI

Se tutti partecipano, la riunione risulta valida con qualsiasi strumento.

Anche nel caso delle associazioni e delle fondazioni si pone il tema del legittimo svolgimento delle riunioni degli Organi dell'ente mediante strumenti di telecomunicazione. La Legge non prevede nulla sul punto per gli enti diversi da quelli del Terzo Settore, mentre per questi ultimi l'articolo 24, comma 4, del Codice del terzo settore (decreto legislativo 117/2017) dispone che lo statuto dell'ente può «prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione».

Da questa osservazione può anzitutto desumersi che, negli enti diversi da quelli del Terzo Settore:

- in assenza di clausole statutarie sul punto (oppure in presenza di clausole statutarie che prevedano la convocazione in un luogo fisico), sono legittime le riunioni degli Organi convocate in un luogo fisico alle quali si possa partecipare anche con mezzi audiovisivi (in tal senso la massima n. 12 dei notai di Milano).

A maggior ragione, dovrebbe essere legittima la riunione alla quale la totalità degli aventi diritto partecipi mediante strumenti di telecomunicazione.

Quanto alle adunanze dell'assemblea di un ente del terzo settore (Ets), la legittimità della partecipazione online evidentemente presuppone la presenza in statuto di una clausola che la consenta.

Tuttavia, pensando ad un'assemblea cui affluiscano tutti gli aventi diritto e che si svolga totalmente online, l'assenza di una clausola statutaria abilitante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione non dovrebbe ostare alla considerazione in termini di legittimità delle deliberazioni assunte da un tale consesso.



Quest'ultima considerazione (vale a dire, che la partecipazione totalitaria rende possibile considerare legittima qualsiasi riunione) può essere ripetuta con riguardo alle adunanze di qualsiasi altro Organo diverso dall'assemblea, sia negli Ets che negli enti diversi da quelli del Terzo Settore. Più in generale, non essendoci alcuna legge che interviene in tema di riunioni degli Organi di amministrazione e controllo sia degli Ets che degli enti diversi da quelli del Terzo Settore, può concludersi (massima n. 13 dei notai di Milano) che, in assenza di previsioni statutarie sul punto, è legittima la riunione convocata in un luogo fisico cui taluno partecipi mediante un collegamento audiovisivo.

Passando, poi, al contenuto delle clausole statutarie che possono essere confezionate in questa materia, si può osservare, sia con riguardo agli Ets che agli enti diversi da quelli del Terzo Settore (tanto per le riunioni assembleari, quanto per quelli degli Organi di amministrazione e controllo), che sono legittime (massima n. 13 dei notai di Milano):

- le clausole che impongano di svolgere le riunioni solamente "in presenza";
- le clausole che impongano di svolgere le riunioni solamente mediante strumenti di telecomunicazione;
- le clausole che permettono a chi ha il potere di convocazione di scegliere le modalità di svolgimento dell'adunanza che caso per caso viene convocata (solo in presenza, sia in presenza che online, solo online).

Un'ultima riflessione va fatta sulle clausole statutarie che, con rilevante frequenza (in dipendenza di una prassi redazionale consolidatasi da tanti anni in tal senso), impongono la presenza del presidente della riunione e del segretario verbalizzante nel medesimo luogo. È ormai pacifico che questa clausola va letta nel senso di essere riferita a riunioni che si svolgano solo "in presenza", cosicché, ogni qualvolta sia legittima un'adunanza che si svolga anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, ben possono il presidente ed il segretario trovarsi in luoghi diversi.

MODALITA' SOLO DA REMOTO O IN LUOGO FISICO: POSSIBILE FAR SCEGLIERE A CHI CONVOCA

Per il Consiglio notarile di Milano la norma statutaria che lo contempla è legittima

Quando si svolgono assemblee mediante strumenti di telecomunicazione, vi è da distinguere il caso dell'assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa partecipare con l'utilizzo dell'audio-video conferenza, dal caso dell'assemblea che si svolga in audio-video conferenza "totale", vale a dire senza che sia stabilito un luogo fisico cui i potenziali partecipanti possano affluire.

Presidente e Segretario

Di solito, gli statuti prescrivono che, nel caso di assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa prender parte mediante strumenti di telecomunicazione, il presidente ed il segretario debbano partecipare recandosi nel luogo fisico in cui l'assemblea è convocata.

Tuttavia, l'epidemia ha indotto la formazione di un consolidato consenso (massima n. 187 del Consiglio notarile di Milano) sul punto di interpretare tale clausola statutaria nel senso che essa deve intendersi come funzionale alla redazione contestuale del verbale assembleare.

In altre parole, tale clausola non impedirebbe di ritenere legittima la riunione assembleare se, nel luogo fisico di convocazione, sia presente il solo segretario, né impedirebbe che l'assemblea si svolga, in forma totalitaria, con tutti i partecipanti collegati mediante sistemi di audio-video conferenza.

È inoltre ammissibile (Consiglio nazionale del notariato, Studio d'impresa n. 70-2009/I) che l'assemblea sia presieduta da un soggetto presente in un luogo diverso da quello nel quale si trova il notaio.

In tal caso, il presidente dell'assemblea può procedere alla firma differita del verbale (non contestuale) redatto dal notaio.



L'avviso di convocazione

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano è legittima la clausola statutaria che attribuisca al soggetto titolare del potere di convocazione dell'Organo societario la scelta tra la convocazione dell'Organo esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza e la convocazione in un luogo fisico.

In quest'ultimo caso, la clausola statutaria in questione può prevedere la facoltà o l'obbligo di permettere l'intervento dei partecipanti anche mediante sistemi di audio-video conferenza.

È, altresì, legittima la clausola statutaria che disponga l'obbligo di convocazione dell'assemblea in un luogo fisico (vietandone lo svolgimento solo mediante sistemi di audio-video conferenza) permettendo, però, di parteciparvi anche mediante sistemi di audio-video conferenza.

Collegamento da un solo posto

Quando è consentito l'intervento in assemblea mediante sistemi di audio-video conferenza, è possibile che una pluralità di partecipanti intervenga all'assemblea mediante sistemi di audio-video conferenza affluendo in un unico luogo fisico nel quale sia disponibile il sistema di collegamento in audio-video conferenza (Consiglio notarile di Milano, massima n. 187).

VERSO UNA NUOVA PROROGA DEI VERSAMENTI PER ASD E SSD CON LE MODALITA' DEL D.L. AIUTI

Verso una nuova proroga dei versamenti per associazioni e società sportive: novità in arrivo con la conversione in legge del DL Aiuti. La sospensione si allunga ancora e passa dal 31 luglio 2022 al 30 novembre 2022. Mentre la scadenza per il pagamento è fissata al 16 dicembre 2022.

La novità è in arrivo con la **conversione in legge del Decreto Aiuti**: con un emendamento inserito nel testo, che dovrà ottenere il via libera definitivo entro il 16 luglio 2022, la **sospensione dei pagamenti** si allunga ancora per il mondo dello sport e passa **dal 31 luglio al 30 novembre 2022**.

Con le modifiche in arrivo, che dovranno trovare conferma ufficiale con l'approvazione del DL n. 50/2022, le somme dovute dovranno essere versate entro la **scadenza del 16 dicembre 2022 in un'unica soluzione**.

Come di consueto, il pacchetto originario di misure previste dal **Decreto Aiuti** si va arricchendo durante l'**iter di conversione in Legge**.

Tra le disposizioni che si aggiungono alla lista originaria, compare anche una **nuova proroga dei versamenti per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**. A prevederlo è uno degli **emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera**.

In caso di conferma definitiva delle novità, la nuova sospensione si aggiungerà alle due precedenti, congelando i tempi fino al **30 novembre 2022**.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha messo in *stand by* i termini dei versamenti tributari e contributivi fino al **30 aprile 2022** e, successivamente, il **Decreto Legge n. 17 del 2022** ha prorogato la misura fino al **31 luglio 2022**.

Entro il 16 luglio 2022, scadenza per la conversione in legge del DL Aiuti, arriverà l'ufficialità su una **nuova proroga** che riguarda il pagamento delle seguenti somme:

- ritenute alla fonte (**articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**);
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- versamenti **IVA**;
- imposte sui redditi.

Non cambia la **platea dei soggetti interessati dalla proroga dei versamenti**.

La **sospensione dei termini tributari e contributivi** è destinata alle seguenti categorie:

- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Bisogna, poi, rispettare **due requisiti** per accedere alla misura:

- avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano;
- operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Se la platea di beneficiari rimane, quindi, sempre uguale, con le **novità inserite nel Decreto Aiuti** cambiano le **modalità di pagamento**.

I versamenti sospesi, infatti, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro la scadenza del 16 dicembre 2022**.

Non si fa riferimento ad alcuna possibilità di **rateazione**: i tempi per il pagamento stringono, anche se restano fermi.

Nella prima proroga era possibile versare le somme dovute in **7 rate a partire dal 30 maggio 2022**, con il secondo intervento le rate sono passate a **4** con il primo appuntamento al **31 agosto 2022**, con la conversione in Legge del Decreto Aiuti l'unica strada percorribile è il pagamento **entro il 16 dicembre 2022 in un'unica soluzione**.

Su questa nuova data da segnare in calendario, in ogni caso, è necessario attendere l'**approvazione definitiva della conversione in Legge del DL n. 50 del 2022**.

MASCHERINA FFP2 E MISURE ANTICOID: COSA PREVEDE IL NUOVO PROTOCOLLO DAL 1° LUGLIO 2022

Le misure da adottare a partire dal 1° luglio 2022, su mascherine FFP2 e misure anti Covid, sono indicate nel nuovo protocollo del 30 giugno 2022. L'accordo tra sindacati, associazioni dei datori di lavoro, Ministero del Lavoro e della Salute sarà adattato nel caso di mutamento dello scenario pandemico ed aggiornato non oltre il 31 ottobre 2022.

Il documento con l'**aggiornamento** delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro è stato **approvato il 30 giugno 2022**.

L'**accordo** tra sindacati, associazioni di datori di lavoro e Ministero del Lavoro e della Salute fornisce le indicazioni da mettere in pratica.

La **mascherina FFP2** resta uno strumento importante per prevenire i contagi, ma **non c'è l'obbligo** di indossarla nei luoghi di lavoro.

Il protocollo sarà **ridiscusso entro il prossimo 31 ottobre**, in linea con l'evoluzione della pandemia.

Le misure principali del nuovo accordo, di adeguamento alla situazione pandemica, sono sintetizzate nel comunicato stampa del **Ministero del Lavoro**.

Il protocollo prevede che:

"l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative."

Il datore di lavoro dovrà provvedere a mettere a disposizione le mascherine per permettere ai lavoratori di utilizzarle.

Inoltre, su indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovranno essere individuati **gruppi di lavoro ai quali fornire i dispositivi** di protezione individuale.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai soggetti fragili; tuttavia, non è prevista l'obbligatorietà.



Nel caso di peggioramento del quadro epidemiologico, le misure di prevenzione verranno ridefinite. In ogni caso, **entro il 31 ottobre 2022** si provvederà ad un **nuovo aggiornamento**.

Il “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*”, frutto del confronto tra ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali, aggiorna i precedenti accordi.

Il nuovo documento, più snello del precedente, ha l’obiettivo di garantire **condizioni di sicurezza** negli ambienti e nelle modalità di lavoro.

Nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali viene sottolineato quanto di seguito riportato:

“è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.”

Così come i precedenti documenti, il nuovo protocollo si concentra sui **diversi aspetti** che possono permettere di lavorare, riducendo al minimo i rischi di contagio.

Nello specifico, le misure su cui vengono fornite indicazioni sono le seguenti:

- le modalità di **ingresso nei luoghi di lavoro**;
- la gestione degli **appalti**;
- la **pulizia** e la **sanificazione** dei locali ed il ricambio dell’aria;
- le **precauzioni** igieniche personali;
- i **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie;
- la gestione degli **spazi comuni**;
- la gestione dell’**entrata ed uscita dei dipendenti**;
- la gestione di una **persona sintomatica** in azienda;
- la **sorveglianza sanitaria**;
- il **lavoro agile**;
- la protezione rafforzata dei **lavoratori fragili**.

DOMANDE E RISPOSTE

“Un’impresa che effettua un nuovo investimento con diritto alla detrazione per risparmio energetico (65%), alla luce di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, che dispone il divieto di cumulo «con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi», può beneficiare sullo stesso investimento anche del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020 (di Bilancio per il 2021)?”

Il quinto comma dell’articolo 28 del D. Lgs. 28/2011 ha disposto l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D. Lgs. 115/2008, che non consentivano di cumulare gli incentivi per la promozione energetica con contributi comunitari, regionali o locali. A partire dal 3 gennaio 2013, la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Inoltre, l’articolo in esame, al comma 1, lettera d, precisa che l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse. Per quanto concerne il credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali nuovi (ex articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge 178/2020), tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto (articolo 1, comma 1059, della Legge 178/2020).



Al riguardo, tuttavia, con la Circolare 9/E/2021, al paragrafo 6.1, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del tax credit beni strumentali possono derivare dalla circostanza che siano le discipline delle altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative. Alla luce delle considerazioni fatte, nel caso di specie non è, dunque, possibile procedere al cumulo delle due agevolazioni fiscali.

“Per un’attività avviata nel 2021 si può beneficiare del credito d’imposta locazioni, posto che la norma di riferimento parla di non applicazione del requisito del calo del fatturato per le attività partite dal 1° gennaio 2019 in poi?”

La risposta è affermativa.

In effetti, a norma dell’articolo 4, comma 2, del DL 73/2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta di cui all’articolo 28, commi 1, 2 e 4, del DL 34/2020, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta, peraltro, anche in assenza dei requisiti appena citati, a favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, nel caso in esame – a fronte di un’attività iniziata nel 2021 – è possibile fruire dell’agevolazione per i mesi gennaio–maggio 2021.

“Un contribuente in regime forfettario, ex legge 190/2014, ha partecipato nel 2019 al bando “Piano Sulcis” della Regione Sardegna. Si chiede se i contributi a fondo perduto richiesti per l’acquisto di beni strumentali, per interventi di ristrutturazione del locale e, in parte, a titolo di spese per capitale circolante, che si incasseranno nel 2022, saranno soggetti a tassazione ai fini dell’imposta sostitutiva, e se, quindi, devono essere considerati tutti dei ricavi e venire indicati nel quadro LM al rigo LM22, sommandosi così ai ricavi che la ditta andrà a fatturare. Devono essere tassati per cassa, e cioè nell’anno di effettivo incasso dei contributi, essendo il regime legge 190/2014 un regime fiscale per cassa, o andavano indicati nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2019 (anno della delibera dell’accoglimento dell’istanza)?”

A norma dell’articolo 88, comma 3, lettera b, del Tuir (DPR 917/1986), sono considerati sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Con la Circolare 10/E/2016, peraltro, l’Agenzia delle Entrate (paragrafo 4.3.1) ha chiarito – con riferimento al regime forfettario – che «...non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive». Ne deriva che il contributo a fondo perduto relativo al bando “Piano Sulcis”, erogato dalla Regione Sardegna a favore di un contribuente in regime forfettario, è da considerare



quale contributo in conto capitale annoverabile tra le sopravvenienze attive: pertanto, non riveste rilevanza ai fini fiscali e, quindi, è escluso da tassazione.

“Un’associazione sportiva dilettantistica, che ha percepito un contributo a fondo perduto in misura forfettaria (non per i canoni di locazione) a cura del dipartimento per lo Sport (3.800 euro in misura automatica) a norma dell’articolo 3 del DL 137/2020, deve indicare tali aiuti nel modello autodichiarativo? Deve inoltre dichiararli nel quadro RS401?”

La risposta ad entrambi i quesiti è negativa.

La dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti elencati nell’articolo 1, comma 13, del DL 41/2021. In questa elencazione non sono comprese le agevolazioni indicate nel quesito, vale a dire le indennità erogate a cura del dipartimento per lo Sport. Inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi precisano che vanno indicati nel quadro RS – Aiuti di Stato solamente gli aiuti di natura fiscale e che non siano subordinati ad un procedimento di concessione od autorizzazione (cosiddetti aiuti automatici o semi automatici). Pertanto, vanno esclusi dall’obbligo dichiarativo, oltre agli aiuti subordinati ad un procedimento di concessione od autorizzazione (cosiddetti aiuti non automatici, per i quali l’obbligo di iscrizione nel Registro nazionale è assolto dallo stesso ente che concede l’aiuto), anche gli aiuti che si risolvano in benefici non di carattere fiscale. Si ritiene che le indennità indicate nel quesito non abbiano carattere fiscale e, pertanto, non debbano essere indicate come aiuto nella dichiarazione dei redditi.

“Una società sportiva dilettantistica, che adotta il regime forfettario ex Legge 398/1991, riceve contributi per pubblicità cartellonistica, il cui importo non supera 51.465,69 euro, in seguito a due manifestazioni sportive annuali. Tali contributi costituiscono reddito oppure non vanno dichiarati in base all’articolo 25, comma 2, della Legge 133/1999?”

Nel caso prospettato i contributi non costituiscono reddito. Per le società sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della Legge 398/1991, e successive modifiche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

Si segnala, per completezza, che, trattandosi comunque di operazione commerciale, resta in ogni caso l’obbligo della fatturazione ai fini Iva.

“Nel 2021 mi è stato rimborsato l’abbonamento alla palestra di mio figlio, che è stata chiusa per Covid. Avevo pagato a marzo per l’intera annualità, pari a 350 euro. Mi avevano proposto di sospendere l’abbonamento e riattivarlo a fine pandemia, ma ho preferito riavere i soldi. Devo dichiarare il rimborso nel Mod. 730?”

I rimborsi di oneri dedotti o detratti in anni precedenti sono soggetti a tassazione separata con l’aliquota media del biennio precedente (minimo 23%), evitando così di sommarli al reddito complessivo ed assoggettarli all’aliquota marginale dello scaglione più elevato.

Se nella dichiarazione dei redditi 2020 (precompilata o 730/2021) la spesa per la palestra era stata detratta, il rimborso va indicato nel quadro D, al Rigo D7, indicando nella colonna 1 il codice “4” e



nella colonna 3 l'anno "2020". Non sarà tassato il totale di 350 euro, ma solo la quota proporzionale all'importo detratto: se nell'anno è stato rimborsato l'intero, quindi, al Rigo D7 va indicato l'importo 210. Se il rimborso è stato parziale, si dovrà fare il seguente calcolo proporzionale = $210 : 350 \times R$ (dove "R" è il rimborso ricevuto).

In ogni caso, il rimborso risulterà sconveniente: la detrazione goduta era, infatti, del 19% (quindi 40 euro), mentre le tasse sul rimborso saranno, come minimo, pari al 23% (quindi non meno di 48 euro). Sarebbe stato, quindi, preferibile richiedere la proroga dell'abbonamento (mantenendo la detrazione goduta) o, avendo chiesto il rimborso, escludere direttamente l'onere dal Mod. 730 dell'anno scorso.

Lo stesso calcolo va fatto quest'anno: se già sappiamo che una spesa pagata nel 2021 sarà rimborsata nel 2022, bisogna comparare la tassazione del rimborso con il bonus fiscale che si potrebbe godere sulla spesa. Se l'onere è detraibile al 19%, conviene sempre eliminarlo dalla precompilata quest'anno (altrimenti l'anno prossimo si verrà tassati al 23%). Se si tratta di oneri deducibili, o spese che danno una detrazione più alta (ad esempio manutenzioni edilizie), se l'aliquota media di tassazione separata è più alta converrà, invece, inserire la spesa quest'anno, e pagare (meno) sul rimborso l'anno prossimo.

"Sono la titolare di una palestra e vorrei inserire nella mia organizzazione un robot per regolamentare la gestione del magazzino. Posso fruire del finanziamento agevolato per l'imprenditoria femminile ed ottenere così il contributo a fondo perduto previsto dall'attuale normativa?"

La risposta è positiva. L'articolo 1, comma 97, della legge 178/2020 (di Bilancio per il 2021) ha istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con il fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile o per lo sviluppo ed il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- commercio e turismo.

Sono tre le tipologie di imprese femminili ammissibili alle agevolazioni:

- 1) le imprese costituite da meno di 12 mesi (ma possono accedere alle agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire un'impresa femminile o che intendono avviare un'attività professionale);
- 2) le imprese costituite in un periodo che va dai 12 ed i 36 mesi;
- 3) le imprese costituite da più di 36 mesi.

Sulla base di quanto stabilito dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 30 settembre 2021, l'impresa di cui è titolare una donna (come nel caso oggetto del quesito) rientra nelle agevolazioni in questione. Quanto agli investimenti agevolati, l'articolo 13, comma 4, del decreto citato prevede che «sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative alle immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento ad impianti, macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata». Il robot per regolamentare la gestione del magazzino rientra senza dubbio in tali spese.

Pertanto, l'investimento potrà godere dell'agevolazione prevista dal fondo imprenditoria femminile.

“In una SSD (società sportiva dilettantistica) che svolge corsi sportivi dilettantistici e corsi di ginnastica con istruttori, l'amministratore unico, nonché unico socio, ha problemi di salute che gli impediscono di svolgere qualsiasi incarico e prendere decisioni. La situazione è tale da non rendere possibile la previsione di una scadenza nel tempo di tale stato (che potrebbe protrarsi anche per mesi). Chi può assumere decisioni per garantire il regolare svolgimento dell'attività? Nel frattempo, l'attività ordinaria (in questo caso la corsistica) può procedere in maniera regolare o deve essere sospesa?”

Rivestendo anche la carica di amministratore unico, ed essendo ora impossibilitato a svolgere le relative funzioni, l'unico socio è tenuto a nominare un nuovo amministratore, attivando la procedura assembleare, eventualmente con l'assistenza di un terzo che possa fungere da segretario verbalizzante. Egli provvederà così ad autoconvocarsi in assemblea, nel corso della quale rassegherà le dimissioni da amministratore e ne nominerà uno nuovo, a norma dell'articolo 2479 del Codice civile, eventualmente fino a revoca.

In tal modo la società potrà riprendere la propria gestione (a partire dai corsi in via di svolgimento) in modo ordinato ed il socio unico, quando tornerà in salute, potrà ristabilire la condizione precedente, sempre attraverso la procedura di una nuova assemblea

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

